

51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono

intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

TABELLA A  
(articolo 1, commi 6 e 7)

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 29.** (ex 1. 29) Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Bellini, Battaglia, Diana, Sciacca, Capielli.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 28.** (ex 1. 28) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca, Battaglia.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) prevedere, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23

dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

**41-bis.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

**41-ter.** Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 42.** (ex 1. 42) Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Camo, Duilio, Trupia, Guerzoni, Squeglia, Lusetti, Gasperoni, Bellini, Diana, Sciacca, Bottino.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

**d-bis)** per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività di tali lavoratori;

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

**41-bis.** Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 113.** (ex 1. 113) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previsto dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all'esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta

causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 41.** (ex 1. 41) Motta, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 19.** (ex 1. 19. *seconda formulazione*). Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 43.** (ex 1. 43) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), alinea, sopprimere le parole:* e individuali.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **49.** (ex 1. 49) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Innocenti, Bellini, Sciacca, Diana.

*Al comma 2, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:*

1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **52.** (ex 1. 52) Cordoni, Delbono, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-*bis*. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

41-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

41-*quater*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 56.** (ex 1. 56) Sgobio.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole:* alle forme pensionistiche complementari di cui al *con le seguenti:* ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 57.** (ex 1. 57) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Trupia, Motta, Lusetti, Camo, Guerzoni, Innocenti, Bottino, Bellini, Squeglia.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole:* sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche *aggiungere le seguenti:* a gestione collettiva.

**1. 58.** (ex 1. 58) Innocenti, Delbono, Cordoni, Trupia, Lusetti, Squeglia, Gasperoni, Duilio, Motta, Guerzoni, Camo, Bottino, Bellini.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* e prevedendo una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera i) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto.

**1. 71.** (ex 1. 71. *seconda formulazione*) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

41-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 63.** (ex 1. 63) Sgobio.

*Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 75.** (ex 1. 75) Guerzoni, Delbono, Motta, Cordoni, Duilio, Camo, Gasperoni, Trupia, Squeglia, Innocenti, Lu-setti, Bellini, Diana, Bottino, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi costituiti in attuazione delle fonti istitutive di cui alle lettere a) e c-bis) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o, sulla base di previsioni delle medesime fonti, a fondi promossi dalle Regioni ovvero a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo.

- 1. 74.** (ex 1. 74) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure.*

*Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: o, sulla base di previsioni delle medesime fonti, a fondi promossi dalle regioni.*

- 1. 64.** (ex 1. 64) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure.*

- 1. 65.** (ex 1. 65) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: garantendo, comunque, al lavoratore, anche nel caso di mancato esercizio della facoltà di scelta e di destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche di cui*

al numero 7), un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

- 1. 98.** (ex 1. 98. *seconda formulazione*) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis) l'individuazione dei requisiti patrimoniali richiesti ai soggetti che gestiscono le risorse dei fondi pensione; tali requisiti devono comunque garantire la restituzione del capitale conferito dai lavoratori, con un tasso minimo di rendimento certo ed una quota variabile a seconda della tipologia di investimento prescelto.*

- 1. 68.** (ex 1. 68.) De Franciscis.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni singolo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell'accordo sindacale disciplinante il fondo di provenienza;*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

*41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino*

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 69.** (ex 1. 69) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente.*

2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 72.** (ex 1. 72) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Trupia, Camo, Motta, Bottino, Guerzoni, Innocenti, Bellini, Sciacca, Lusetti, Diana, Squeglia.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 73.** (ex 1. 73) Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Trupia, Camo, Bottino, Motta, Guerzoni, Squeglia, Bellini, Diana, Lusetti, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-*bis*) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

41-*ter*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 81.** (ex 1. 81) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Diana, Sciacca.

*Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: regole comuni aggiungere le seguenti: , fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.*

**1. 51.** (ex 1. 51. *seconda formulazione*) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Innocenti, Camo, Trupia, Motta, Lusetti, Gasperoni, Bellini, Bottino, Diana, Sciacca, Squeglia.

*Al comma 2, lettera e), numero 10), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo meccanismi di solidarietà nel sistema della previdenza complementare.*

**1. 112.** (ex 1. 112) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Bellini, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Lusetti, Motta, Diana, Camo, Sciacca, Bottino, Squeglia.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole: e individuali.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 122.** (ex 1. 122) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Innocenti, Bellini, Sciacca, Diana.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, aggiungere le seguenti: fino a prevedere la piena deducibilità dei contributi versati dal lavoratore dipendente o autonomo,*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 124.** (ex 1. 124) Delbono, Cordoni, Bottino, Bellini, Camo, Duilio, Lusetti, Guerzoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Trupia.

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:*

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20

dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 134.** (ex 1. 134) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Motta, Duilio, Gasperoni, Camo, Trupia, Innocenti, Bottino, Bellini, Lusetti, Squeglia.

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , consentendo, comunque, ai lavoratori delle pubbliche amministra-*

zioni, considerati in esubero ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che hanno presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999, 2000 e 2001 di andare in pensione alle condizioni analoghe a quelle previste per il periodo precedente;.

**1. 135.** (ex 1. 135. *seconda formulazione*) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, sopprimere la lettera q).*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 136.** (ex 1. 136) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Bellini, Duilio, Gasperoni, Camo, Innocenti, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Bottino.

*Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) prevedere la completa copertura figurativa a carico dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma 2, lettera r).

**1. 137.** (ex 1. 137) Alfonso Gianni.

*Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

r-bis) prevedere forme di copertura previdenziale figurativa per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro atipici;

r-ter) individuare modalità di integrazione delle forme di sostegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro progressiva perdita di potere d'acquisto.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 138.** (ex 1. 138) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Bellini, Luseti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e sono destinati all'estensione e al potenziamento degli ammortizzatori sociali.

**1. 141.** (ex 1. 141) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Luseti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'ali-

quota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono destinati al finanziamento, in concorso con le regioni, di istituti di sostegno al reddito, quale il reddito minimo di inserimento, destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

**1. 140.** (ex 1. 140) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

**41-bis.** Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 144.** (ex 1. 144) Delbono, Cordoni, Bottino, Guerzoni, Camo, Innocenti, Duilio, Lusetti, Bellini, Gasperoni, Trupia, Squeglia.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

\* **1. 147.** (ex 1. 147) Alfonso Gianni.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

\* **1. 148.** (ex 1. 148) Sgobio.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

\* **1. 149.** (ex 1. 149) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

*Sopprimere i commi da 6 a 11.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

**41-bis.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

**41-ter.** Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 165.** (ex 1. 165. *seconda formulazione*).  
Alfonso Gianni.

*Sopprimere i commi da 6 a 11.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 166.** (ex 1. 166. *seconda versione*) Sgobio.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;